



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

*Circolare n. 14/2012*

Castelfranco Veneto, 27 settembre 2012

**Oggetto: deducibilità rimborsi spese dipendenti per trasferte**

In relazione all'argomento già trattato, su cui inevitabilmente sorgeranno sempre dubbi soprattutto per la variabilità della legislazione in materia, riassumiamo lo stato dell'arte sulla deducibilità dei costi in oggetto.

L'impresa, infatti, può adottare diverse modalità per sostenere le spese di trasferta in alternativa al sostenimento diretto.

Ricordiamo che ciò che vale per le trasferte dei **dipendenti**, vale anche per quelle effettuate dai **collaboratori coordinati e continuativi**.

**Trasferte fuori dal Comune**

Nel momento in cui la trasferta è effettuata al di fuori del territorio comunale - intendendosi il comune ove si trova la sede di lavoro - la disciplina fiscale ammette tre diverse tipologie di rimborso delle relative spese:

- corresponsione di un'indennità forfetaria;
- rimborso a piè di lista;
- rimborso misto.

Nel primo caso (**indennità forfetaria**), il dipendente sostiene direttamente le spese per poi essere rimborsato dalla società attraverso la corresponsione di importi forfetari.

In particolare, l'art.51 del Tuir stabilisce che al dipendente possano essere rimborsate le spese di trasferta, senza necessità di produrre alcuna documentazione, fino all'importo di € 46,48 giornalieri (aumentati ad € 77,47 per le trasferte all'estero), a titolo di indennità forfetaria per spese di vitto e alloggio, senza che questa generi reddito imponibile in capo al medesimo.

Entro tali soglie, l'indennità corrisposta (*c.d. diaria*) risulterà deducibile per l'azienda; se l'indennità eccede le citate soglie, l'eccedenza costituirà materia imponibile per il dipendente, restando sempre deducibile per l'azienda.

Va ricordato che il Ministero del Lavoro, con nota n.7301/10, ha ritrattato quanto affermato nella risposta all'interpello n.14 del 2 aprile 2010: nella sostanza, anche se le indennità corrisposte superano i valori stabiliti in sede di contrattazione collettiva risulteranno comunque deducibili per l'azienda.

Un'alternativa è costituita dal **rimborso analitico** delle spese di trasferta (*c.d. rimborso a piè di lista*). In tale ipotesi, è sempre il dipendente che sostiene le spese, per poi essere rimborsato delle stesse dall'azienda, previa produzione delle pezze giustificative.

Dal punto di vista del dipendente (art.51 del Tuir), gli importi ricevuti a titolo di rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio non generano reddito imponibile. Al dipendente è inoltre riconosciuta l'esenzione per eventuali rimborsi spese non documentate fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trattasi di trasferta all'estero) al giorno.

Dal punto di vista dell'azienda (art.95 del Tuir), gli importi corrisposti al dipendente – sempre a titolo di rimborso di spese di vitto e alloggio - saranno deducibili entro il limite di € 180,76 (elevati ad € 258,23 per le trasferte all'estero) giornalieri; l'eventuale parte eccedente tali soglie non è deducibile.

L'ultima modalità prevista è il cosiddetto **metodo misto**: le spese sono rimborsate in parte forfetariamente, ed in parte analiticamente.

In questo caso possono presentarsi due differenti situazioni (art.51 del Tuir):

<b>l'alloggio o il vitto sono rimborsati a piè di lista (o forniti gratuitamente)</b>	<b>sia l'alloggio che il vitto sono rimborsati a piè di lista (o forniti gratuitamente)</b>
al dipendente possono essere rimborsati in esenzione da tassazione indennità di trasferta fino ad € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornalieri; va da sé che la parte rimborsata a piè di lista non sia tassabile in capo al dipendente;	al dipendente possono essere rimborsati in esenzione da tassazione indennità di trasferta fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trasferta all'estero) giornalieri; anche in questo caso la parte rimborsata a piè di lista non è tassabile in capo al dipendente.

Dal punto di vista dell'azienda, le spese di **vitto e alloggio** rimborsate saranno deducibili entro il limite di € 180,76 (elevati ad € 258,23 per le trasferte all'estero) giornalieri; l'eventuale parte eccedente tali soglie non è deducibile.

Come indicato nella C.M. n.53/08, le spese di **vitto e alloggio** sostenute da dipendenti e collaboratori per le trasferte fuori comune non soggiacciono alla deducibilità parziale del 75%.

L'azienda può poi procedere anche al **rimborso** delle spese di trasporto e viaggio.

Se il dipendente utilizza un mezzo proprio (ma anche un veicolo a noleggio che paga lui) per effettuare gli spostamenti gli può essere riconosciuta un'indennità chilometrica.

<b>Le suddette indennità sono deducibili per l'azienda (art.95 del Tuir):</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un mezzo proprio (o a noleggio) per l'espletamento della missione;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ entro il costo di percorrenza (o le tariffe di noleggio) relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20, se con motore diesel) desumibile dalle tabelle ACI (reperibili sul sito <a href="http://www.aci.it">www.aci.it</a>, nella sezione costi chilometrici).</li> </ul>

Se il dipendente non è stato autorizzato il rimborso non sarà deducibile, così come l'eventuale eccedenza rispetto l'applicazione dei suddetti limiti.

<b>Rimborsi</b>		<b>Imposte dirette azienda</b>	<b>Imposte dirette dipendente</b>
<b>Forfetario – Vitto e alloggio</b>		Deducibili	Esenti entro: € 46,48 trasferte nazionali € 77,47 trasferte all'estero
<b>A piè di lista – Vitto e alloggio</b>		Deducibili entro: € 180,76 trasferte nazionali € 258,23 trasferte all'estero	Esenti senza limiti - esenzione per eventuali rimborsi spese non documentate fino ad € 15,49 (€25,82 se trattasi di trasferta all'estero) al giorno
<b>Misto – Vitto e alloggio</b>	Vitto forfetario Alloggio analitico	Deducibili entro: € 180,76 trasferte nazionali € 258,23 trasferte all'estero	Vitto esente fino € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornaliera; alloggio esente
	Vitto analitico Alloggio forfetario		Alloggio esente fino € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornaliera; vitto esente
	Vitto e alloggio analitici		Possibili ulteriori indennità di trasferta esenti fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trasferta all'estero) giornaliera; vitto e alloggio esenti
<b>Rimborsi chilometrici (pedaggi autostradali e parcheggi possono essere aggiunti)</b>		Deducibili entro limite tariffe ACI (17 C.F. se benzina, 20 C.F. se diesel)	Esenti (entro limite previsto per la vettura utilizzata)
<b>Pedaggi autostradali e parcheggi (possono essere aggiunti al rimborso km)</b>		Deducibili	Esenti
<b>Spese viaggio (aereo, treno, ...)</b>		Deducibili	Esenti

Se le **spese di vitto e alloggio** sono **sostenute direttamente** da parte dell'azienda il relativo costo sarà deducibile per il 75% del costo sostenuto. Le **spese di viaggio sostenute direttamente** da parte dell'azienda saranno invece sempre deducibili.

### **Trasferte all'interno del Comune**

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte effettuate dai dipendenti entro il Comune, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, costituiscono per il dipendente reddito imponibile (art.51 del Tuir).

Dal punto di vista dell'azienda, invece:

- le spese **di vitto e alloggio** sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare;
- le spese di **viaggio e trasporto**, debitamente documentate, saranno invece deducibili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

- Jari Vivian -

- Michela Pellizzer -